



COMUNE DI POLINAGO

Provincia di Modena

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

-

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione n. 15 del 30/04/2014

Modificato con deliberazione n. 23 del 31/07/2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Definizioni
- Art. 3. Applicazione temporale
- Art. 4. Superficie assoggettabile e non assoggettabile
- Art. 5. Articolazione tariffaria
- Art. 6. Utenze domestiche
- Art. 7. Utenze non domestiche
- Art. 8. Tributo giornaliero

TITOLO II – ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Esenzioni
- Art. 11. Riduzioni
- Art. 12. Incentivi per la raccolta differenziata e il compostaggio domestico
- Art. 13. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 14. Scuole statali
- Art. 15. Agevolazioni sociali
- Art. 16. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO III - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 17. Dichiarazione
- Art. 18. Accertamento
- Art. 19. Riscossione

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 20. Entrata in vigore e Disposizioni transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI nell'ambito del Comune di Polinago.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano: il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, le leggi ed i regolamenti vigenti.
3. La gestione dei rifiuti urbani, compresa l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, è regolata da specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia ambientale alla quale si rinvia.
4. La disciplina contenuta nel presente regolamento si deve intendere automaticamente adeguata alle future modifiche normative nazionali e comunitarie.

Articolo 2. Definizioni

1. Al fini dell'applicazione del tributo:
 - a) per locale si intende una superficie chiusa sui quattro lati;
 - b) per area si intende una superficie che non presenta i requisiti di cui alla precedente definizione.

Articolo 3. Applicazione temporale

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto d'imposta.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio al giorno in cui ha avuto termine l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa,

producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 4. Superficie assoggettabile e non assoggettabile

1. Il metro quadrato costituisce l'unità di misura per determinare la superficie da assoggettare a tributo. Salvo le ipotesi in cui sia applicata quella catastale, la superficie dei locali è misurata al netto dei muri.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
3. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che oggettivamente non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
4. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, sono esclusi dal tributo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.
 - b) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di arredo e servite da utenze condominiali oppure utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma);
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
 - d) i locali stabilmente riservati esclusivamente a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data

di inizio dei lavori e fino al loro termine, e comunque fino alla data di inizio dell'occupazione se precedente;

f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

i) quota parte dei locali la cui altezza non supera metri lineari 1,50;

5. Saranno tassate con la sola quota fissa:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete ma nelle quali risultano presenti gli arredi;

b) le unità immobiliari destinate ad uso ufficio, servizi e/o commerciale, chiuse ed effettivamente non utilizzate, prive di allacci e comunque prive di utenze tecnologiche (idrico, energia elettrica e gas, telefonia, ect).

Articolo 5. Articolazione tariffaria

1. Il sistema tariffario si articola in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

2. Le categorie tariffarie ed i relativi coefficienti tariffari sono stati determinati ai sensi del DPR 27/04/1999 n.158.

3. Tali coefficienti tariffari possono essere aggiornati annualmente, in sede di adozione del piano tariffario.

4. I contribuenti sono assoggettati a tributo in ragione della categoria tariffaria di appartenenza.

Articolo 6. Utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti

devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.

3. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente. Si tiene conto delle variazioni intervenute in corso d'anno qualora comunicate dal contribuente entro 30 giorni dalla data di variazione e comunque non oltre il pagamento dell'ultima rata annuale in modo da poter eseguire il conguaglio.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo per un periodo non inferiore all'anno;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone giuridiche o di persone fisiche che non sono residenti nel territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, si assume come numero di occupanti ai fini del calcolo quello di 2 unità;
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate/possedute da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei nuclei.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Si considerano utenze non domestiche se posseduti da persona giuridica.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Articolo 7. Utenze non domestiche

1. L'assegnazione di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base dell'attività effettivamente svolta nei locali e/o aree da computarsi ai fini dell'applicazione della tariffa. In mancanza di detta informazione l'assegnazione è operata in via presuntiva sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività principale e/o prevalente. Nel caso in cui le superfici dei locali adibiti a diverse attività fossero distinguibili, si applica la tariffa della categoria corrispondente ad ogni superficie, per ogni singola attività.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici purché sia comprovata l'autonoma e distinta utilizzazione delle stesse.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 8. Tributo giornaliero

1. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 50%.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. Il tributo giornaliero è riscosso unitamente con la tassa di occupazione del suolo pubblico ovvero con COSAP dal titolare o gestore di detti canoni.

TITOLO II - ESCLUSIONI, RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Articolo 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, e salvo che non risultino accatastati unitamente a unità immobiliari catastali a destinazione ordinaria non sono soggette a tariffa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali (stalle e simili);
- b) le superfici agricole adibite alla produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci, potature ecc, (fienili e simili);
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, quali sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d) le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi stabiliti in base alla disposizioni regolamentari vigenti.

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2bis. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- autocarrozzerie	60%
- lavanderia a secco	60%
- autofficine, elettrauto, gommista	50%
- tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	50%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	60%
- laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici	10%
- prosciuttifici, salumifici e caseifici	60%
- attività di ristorazione e simili	15%

Per le attività non contemplate nell'elenco di cui sopra, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.

4. Per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve autocertificare ai sensi di legge che i rifiuti speciali sono stati avviati allo smaltimento e trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Ogni anno, entro il termine di dichiarazione annuale stabilito con il presente regolamento, il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo.

Articolo 10. Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a. i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
 - b. i locali e le aree possedute dal Comune ad eccezione di quelle concesse a qualsiasi titolo a terzi;
 - c. gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. Il costo relativo alle esenzioni esposte rimangono a carico del bilancio del Comune.

Articolo 11. Riduzioni

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della parte variabile della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 30 per cento della Tari nelle zone non servite. La zona si considera servita o non servita in ragione della distanza misurata in metri lineari fra il punto di raccolta ed il punto di utenza o d'insediamento interessato. La distanza entro la quale la zona si considera servita è stabilita nel vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti in mancanza si assume la misura di ml 500. La distanza si calcola a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo quindi eventuali strade, vie e viali di accesso privati agli insediamenti.
3. Per le utenze domestiche la tariffa nella quota variabile, è ridotta del 10% per le abitazioni a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
4. La riduzione di cui al comma 3) del presente articolo è concessa previa denuncia da parte degli interessati, indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;

5. La riduzione di cui al comma 3) del presente articolo ha decorrenza dall'anno successivo rispetto alla data di presentazione della domanda o della denuncia e viene a cessare dal giorno in cui non sussistono più le condizioni previste, previa comunicazione da parte dell'interessato o verifica d'ufficio da parte del Comune.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Le aree scoperte operative al servizio delle utenze non domestiche saranno tassate con una percentuale pari al 10% sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa corrispondente all'attività svolta.

Articolo 12. Incentivi per la raccolta differenziata e il compostaggio domestico

1. L'Ente riconosce incentivi per favorire l'attività di conferimento differenziato dei rifiuti al centro di raccolta comunale e per lo svolgimento del compostaggio domestico. Le modalità di applicazione sono definite da appositi atti regolamentari e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 13. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del 50% per i locali o aree, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi all'anno o quattro giorni per settimana, risultante da licenza, autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da comprovata documentazione che ne dimostri l'effettivo uso stagionale o non continuativo.

2. Il soggetto o l'ufficio al quale è affidata la gestione ordinaria verifica l'effettività e la veridicità delle situazioni che danno diritto alle riduzioni.

Articolo 13 bis. Altre riduzioni per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa del:

a) 10 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo

stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 10 % al 30% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

b) 20 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura dal 30 % al 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

c) 35 % nel caso in cui il l'avente diritto dimostri di aver avviato al recupero o riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati diversi dal gestore, dunque non conferiti al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, i rifiuti assimilati dallo stesso prodotti nei locali oggetto di tassazione, nella misura di oltre il 50% della produzione totale di riferimento ottenuta dal prodotto del relativo coefficiente di produttività specifico (Kd) per i metri quadri tassati;

Articolo 14. Scuole statali

1. La somma attribuita al Comune è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 15. Agevolazioni sociali

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.

2. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono le persone, sole o riunite in nucleo familiare, assistite in modo permanente dal Comune, ovvero rispondenti a requisiti reddituali minimo fissati annualmente dal Comune stesso.

3. Il sussidio non costituisce aggravio per le singole categorie di utenza, ma sarà finanziato direttamente dal Comune.

4. L'entità dell'agevolazione, i criteri d'accesso e le modalità operative di erogazione degli interventi di cui al presente articolo saranno disposti e disciplinati, anche annualmente, dal competente organo comunale con apposito atto o provvedimento al quale si rinvia.

Articolo 16. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni queste sono cumulabili fino al limite massimo dell'80% della quota variabile della tariffa.

TITOLO III - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 17. Dichiarazione

1. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, deve essere presentata, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di novanta giorni dalla data in cui:

- ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili alla tassa;
- si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

2. La dichiarazione deve contenere:

- d) dati identificativi del dichiarante e degli altri soggetti occupanti (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale codice ATECO relativo alle attività effettivamente svolte nei locali ed aree oggetto di tassazione);
- e) recapiti: telefono, fax, posta elettronica, PEC (obbligatoria per i soggetti tenuti per legge al possesso della stessa);
- f) elezione di domicilio per comunicazioni e notifiche di atti relativi al tributo;

g) dati identificativi (dati anagrafici, residenza/sede, codice fiscale) del rappresentante legale in caso il contribuente sia un soggetto giuridico diverso da persona fisica ovvero si tratti di persona fisica incapace di agire;

h) dati catastali del locale o area oggetto di tassazione, sua ubicazione specificando il numero civico e se esistente il numero dell'interno o barrato, superficie reale al netto dei muri e quella catastale;

i) destinazione d'uso, titolo di occupazione o detenzione;

j) dati identificativi del soggetto proprietario (dati anagrafici e codice fiscale);

k) data in cui ha avuto inizio, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso;

l) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di esclusioni, riduzioni o agevolazioni.

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta o inviata in via telematica.

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

5. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ARTICOLO 18. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. Tale avviso è inviato direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene

l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 19. Riscossione

1. Il Comune o il concessionario riscuotono il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o posta elettronica, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale.

2. Le somme dovute, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono rimosse di norma in due rate, scadenti il 31 maggio e il 31 ottobre dell'anno di riferimento.

3. In deroga a quanto sopra previsto con deliberazione relativa alla definizione delle tariffe il Consiglio Comunale può prevedere un numero di rate e scadenze diverse.

4. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché attraverso le altre modalità previste dalla legge.

5. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.

6. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2. Resta fermo il potere di accertamento e riscossione delle entrate soppresse relativamente agli anni per i quali non è intervenuta decadenza.